

**Ordinanza dell'UFAG
concernente il divieto di importare alcuni
ortaggi originari del Ghana**

916.207.136.3

del 23 novembre 2015 (Stato 15 dicembre 2015)

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),

visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 2010¹ sulla protezione dei vegetali,

ordina:

Art. 1 Divieto di importazione

L'importazione di ortaggi di *Capsicum* L., *Lagenaria* Ser., *Luffa* Mill., *Momordica* L., nonché *Solanum* L., eccettuato *S. lycopersicum* L., originari del Ghana è vietata.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2015 con effetto sino al 31 dicembre 2016.

